



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULL'ESTINZIONE DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 5 MAGGIO 2020

Art. 16 (Accordo)

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.
2. Per ciascuna parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui tale parte contraente abbia depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.
3. Prima che il presente accordo entri in vigore nei suoi confronti, la parte contraente che sia anche parte di un Procedimento Arbitrale Pendente, se ratifica, approva o accetta il presente accordo, ne informa l'altra parte contraente del procedimento. Detta comunicazione indica se il Trattato Bilaterale di Investimento di cui trattasi sia estinto per effetto di tale ratifica, approvazione o accettazione o se sia ancora in corso la ratifica, l'approvazione o l'accettazione in capo all'altra parte contraente del Trattato.

Versione in vigore dal 22 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020
Estremi	Legge 12 aprile 2022, n. 31
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-31-2022/accordo-art-16>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it